

## **Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 15/01/1951**

### **Deroga alla norma contenuta nell'art.15 del Decreto ministeriale 31 luglio 1934.**

#### **Testo:**

Per opportuna norma, si comunica che la Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, nella seduta del 5 dicembre 1950, ha deliberato quanto segue: "Può accordarsi la deroga prevista all'articolo 101 alla norma di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 luglio 1934, che riguarda la distanza di m. 500 dal mare, quando:

- a. siano favorevoli le autorità marittime e portuali;
- b. si tratti esclusivamente di olii minerali di categoria C.

I serbatoi costruiti in base alla deroga concessa dovranno essere provvisti di bacino di contenimento avente la stessa capacità del liquido effettivamente contenuto nel serbatoio protetto. Ogni serbatoio deve avere il dispositivo della immissione della schiuma antincendio nell'interno del serbatoio stesso. Devono inoltre essere adottate tutte le altre norme di sicurezza prescritte per i depositi di liquidi di categoria A. Il deposito non potrà essere autorizzato all'esercizio senza la visita di collaudo da parte della Commissione Interministeriale".

Il Direttore Generale F.to PIECHE